



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 07/09/2004**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2004, n. 1286

MOLA DI BARI (BA) - Variante al P.R.G. per la destinazione della zona D3 nell'ambito del P.I.P. - Approvazione. L'Assessore all'Urbanistica, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ed Assetto del Territorio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Il Comune di Mola di Bari, con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2000 ha adottato la variante al vigente P.R.G. (approvato definitivamente con delibera di G.R. n. 3953 del 20/10/93) per la destinazione della zona D3 nell'ambito del P.I.P. approvato con delibera di C.C. n. 140 del 18/09/91.

I relativi atti sono stati pubblicati a norma dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, senza osservazioni (come riferito con la nota comunale prot. 18108 del 20/11/2000).

Gli atti stessi, rimessi con nota comunale prot. 18108 del 20/11/2000 e successivamente integrati (a seguito di specifica richiesta istruttoria S.U.R. prot.4336 del 20/04/2004) con nota prot. 8080 del 07/05/2004, comprendono la Relazione del 17/03/2000 e la ulteriore Relazione Tecnica del 06/05/2004 del Capo Settore U.T.C., con allegato elenco delle ditte partecipanti al bando pubblico per l'assegnazione delle aree.

E' stato inoltre rimesso il P.I.P. approvato con la delibera di C.C. n. 140/1991, cui si riferisce la variante in argomento.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 05 del 27/05/2004, dalla quale è risultato quanto segue.

La zona interessata, già disciplinata dal suddetto P.I.P., comprende le due maglie omogenee classificate nel vigente P.R.G. come "Zona D3 artigianale per depositi dei prodotti ortofrutticoli".

Per detta zona si propone, fermo restando il planovolumetrico del P.I.P. già approvato e gli indici e parametri del vigente P.R.G., l'ampliamento delle destinazioni specificatamente ammesse ai fini dell'assegnazione dei lotti, tenendo conto della destinazione originaria del capannone come ordine di preferenza nell'assegnazione, e segnatamente (testualmente):

- a. ulteriori istanze conformi alla destinazione originaria della zona;
- b. attività artigianali non conformi, ma connesse alla destinazione originaria (produzione cassette, imballaggi, vuoti o quant'altro alla commercializzazione del prodotto ortofrutticoli);
- c. attività artigianale di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli (conserverie, oleifici a carattere artigianale, distillerie a carattere artigianale, mangimi a carattere artigianale ecc.);
- d. attività commerciali connesse all'attività agricola (deposito e vendita concimi e materiale per l'agricoltura, per irrigazione, macchine agricole);
- e. attività artigianali connesse alla riparazione di macchinari agricoli;
- f. attività comunque riportabili alla filiera agroalimentare;
- g. altre attività artigianali in genere.

Le motivazioni poste a base del provvedimento comunale, espone nella Relazione U.T.C. del

17/03/2000 e ribadite nella successiva integrazione del 06/05/2004, fanno riferimento - da un lato - alla scarsa partecipazione degli operatori ai precedenti bandi attivati per l'assegnazione dei lotti nella zona D3 in questione, completamente urbanizzata ed infrastrutturata (le strade, gli impianti, il centro servizi e le celle frigorifero sono state realizzate con i finanziamenti della L. n.64/1986) ed all'attualità sottoutilizzata, e -dall'altro lato- alle domande pervenute a seguito dell'ultimo bando pubblico attivato, giusto elenco rimesso riportante la denominazione delle ditte ed il settore economico di attività.

Nella citata relazione integrativa viene inoltre specificato, con riferimento alla L.r. n. 56/1980 ed ai Criteri di cui alla delibera di G.R. n. 6320/1989, che la variante proposta, prevedendo unicamente l'allargamento delle tipologie di attività insediabili nell'ambito di zona già esistente ed infrastrutturata, non incide sugli standards e sul dimensionamento delle zone D del vigente P.R.G. e pertanto non richiede specifiche dimostrazioni del fabbisogno.

Ciò premesso, il S.U.R., stante le motivazioni e le specificazioni adottate dall'Amm.ne Com.le e considerato inoltre che trattasi di variante a carattere essenzialmente normativo, senza aumento o modificazione dello zoning e degli indici e parametri previgenti della zona D3 in questione, peraltro disciplinata da precedente P.I.P. approvato con delibera di C.C. n. 140/1991 e già urbanizzata ed infrastrutturata con finanziamenti pubblici, ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione della variante medesima.

Il S.U.R. ha anche puntualizzato che il presente provvedimento di variante al P.R.G. risulta compatibile con le disposizioni dell'art. 55 della L.r. n. 56/1980, come integrato con l'art. 2 della L.r. n. 11/1981, in quanto finalizzata alla realizzazione di interventi nell'ambito di un P.I.P. approvato; peraltro, con delibera di G.R. n. 1874 del 28/12/99 è stato "preso atto" in ordine alla verifica di conformità del vigente P.R.G. del Comune di Mola alla L.r. n. 56/1980, con restituzione degli atti al Comune stesso.

Gli atti della variante sono stati rimessi al C.U.R., per il parere di competenza ai sensi del citato art. 16/co. 8° della L.r. n. 56/1980, che in merito si è espresso favorevolmente con atto n.06 assunto nell'adunanza del 17/06/2004, facendo propria la citata relazione istruttoria S.U.R. n. 05/2004.

Premesso quanto innanzi, si propone alla Giunta di approvare, ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/1980, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 05 del 27/05/2004 e del parere C.U.R. n. 06 del 17/06/2004 in precedenza richiamate, la variante al P.R.G. per la destinazione della zona D3 nell'ambito del P.I.P., adottata dal Comune di Mola di Bari con la delibera di C.C. n. 11 del 27/03/2000."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Unità Operativa e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 05 del 27/05/2004 e del parere C.U.R. n. 06 del 17/06/2004 in precedenza richiamate, la Variante al P.R.G. per la destinazione della zona D3 nell'ambito del P.I.P., adottata dal Comune di Mola di Bari con la delibera di C.C. n. 11 del 27/03/2000;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Mola di Bari, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

---